



Roma, 04 ottobre 2018

**Al Segretario generale della Corte dei conti  
Al Vice Segretario generale della Corte dei conti  
Al Servizio relazioni sindacali  
e p.c. Al personale della Corte dei conti**

**Oggetto:** Comunicazione del 17 settembre 2018 su artt. 32 e 35 CCNL 2016-2018.

In riferimento alla comunicazione del 17 settembre u.s., pubblicata sulla Intranet, a firma dell'Ufficio Disciplina Rapporto di Lavoro che recita: *"PMFH – PMVI – Da lunedì 17 settembre 2018, sarà attivo, nel sistema SPRING, il controllo sulla incompatibilità fra assenze effettuate a diverso titolo nella stessa giornata lavorativa, prevista dagli artt. 32 e 35 del C.C.N.L. 12 febbraio 2018 del Comparto Funzioni Centrali. Pertanto, nella gestione dei dati giornalieri il suddetto sistema informativo non consentirà l'inserimento, nella medesima giornata, di permessi orari retribuiti per particolari motivi personali/familiari o per l'espletamento di visite mediche, unitamente ai riposi compensativi o alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore previsti dalla legge o dalla normativa contrattuale"*, si rappresenta quanto segue:

- pur essendo esplicitato negli artt. su citati l'incompatibilità di utilizzo nella medesima giornata lavorativa di altre tipologie di permessi fruibili ad ore, la ratio è quella di intendere la fruizione di più permessi ad ore, di diversa tipologia, che vadano a coprire l'intera giornata lavorativa;
- il recente orientamento applicativo dell'Aran, che si allega, manifesta chiaramente la ratio di cui sopra e consente inoltre, la possibilità di deroghe ben specificate.

Pertanto, si chiede di provvedere, con urgenza, alla modifica della comunicazione citata in oggetto.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

**Firmato  
La Coordinatrice FP CGIL Corte dei conti  
Susanna Di Folco**



**Qual è il comportamento corretto da tenere nel caso in cui, nell'arco della stessa giornata lavorativa, dopo aver fruito di un permesso retribuito ex art. 32 del CCNL Funzioni Centrali, si rendesse necessario ricorrere anche ai permessi previsti dall' art. 33 della legge 104/92 o dall'art. 39 del d.lgs. 151/2001, considerato che l'art. 32 prevede il divieto di cumulo con altri permessi fruibili ad ore?**

La clausola in materia di divieto di cumulo (art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell'arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi, l'assenza del dipendente si protragga per l'intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione e dei servizi erogati.

Preliminarmente, si osserva che tale clausola consente certamente la fruizione, nella stessa giornata, di più di un permesso per motivi personali e familiari (ad esempio, fruizione di un permesso di un'ora, seguito da rientro al lavoro e dalla fruizione di altro permesso della medesima tipologia di un'altra ora). Infatti, il limite ivi previsto alla fruizione nella stessa giornata, congiuntamente ad altri permessi, riguarda solo "altre tipologie di permessi fruibili ad ore" e, quindi, non anche altri permessi della medesima tipologia.

In ogni caso, pur confermando che le corrette modalità di applicazione debbano tendere a non snaturare la *ratio* e le finalità dell'istituto, si è dell'avviso che le amministrazioni possano individuare alcuni spazi di flessibilità applicativa, tenuto conto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle stesse.

In tale ottica, sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, si ritiene possibile consentire, ad esempio, la fruizione del permesso per motivi personali e familiari - ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio - anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell'art. 33 della legge n. 104/1992 o dell'art. 39 del d. lgs. n. 151/2001.